

- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Acquisita preliminarmente:

la documentazione dal Dirigente Responsabile e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

Vista:

la documentazione allegata alla proposta di deliberazione nella quale si indica che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194.

Considerato che:

- con sentenza n. 121 del 25.01.2018 del Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro, la Provincia di Cagliari oggi Città Metropolitana di Cagliari è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente E.A. di *“una indennità a titolo risarcitorio pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge”*.
- detta sentenza condanna inoltre la Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana, al pagamento della metà delle spese di lite liquidandole in Euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute nella misura di legge, disponendo inoltre la distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- che nelle spese di lite occorre inoltre ricomprendere anche le ulteriori spese conseguenti l'atto di precetto notificato in data 02/08/2018 (prot. n. 22639 del 02/08/2018), quantificate in Euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- occorre procedere:
 - al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 4.270,92 oltre accessori di legge, quale indennità a titolo risarcitorio, da liquidare a favore di E.A.;

- al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 49,00 quale onere relativo al pagamento del Contributo Unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., da liquidare a favore di E.A.;
- al riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 1.250,00 + Euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, ove dovute nella misura di legge, per il pagamento delle spese di lite di cui alla suddetta sentenza, da liquidare a favore di E.A. con quietanza a favore dell'Avv. Anna Rita Melis.

Preso atto che:

- è riconoscibile un debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) di cui sopra, nella misura di complessivi **Euro 6.895,88** relativo alla sentenza n. 121 del 25.01.2018 del Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro;
- l'Ente non ha inteso procedere così come statuito dalle Sezioni della Corte di Conti (Sez. Campania, 10 gennaio 2018, n. 2; Sez. Riunite per la Regione Sicilia, deliberazione n. 2/2205), in relazione al pagamento dei debiti a carico dell'Ente locale derivanti da sentenza esecutiva, ovvero che *“l'Ente possa procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito; anzi, la prassi seguita dagli Enti locali di attendere, per il pagamento di quanto dovuto, il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale, comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli”*. La giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna l'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. Inoltre, la stessa giurisprudenza ha ribadito che stante l'imperatività

del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

- l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;
- costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come *“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”*;
- la disciplina previgente, derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e formalizzata da ultimo nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successivamente modificato, prevedeva la possibilità, a regime, per gli enti di riconoscere, tra le altre, la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla (lettera a) definiti con sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;

- nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno il principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio si sancisce:
 - principio 97 – La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte;
 - principio 102 – Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Appurato che il debito fuori bilancio citato in oggetto trova copertura nel bilancio 2018, così come attestato nella proposta di deliberazione dal Dirigente del settore finanziario, capitolo 070812, impegni n. 3959 e n. 3960 del 2018.

Ritenuto che le "origini" del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dai Dirigenti di Settore,

- visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- dato atto che il riconoscimento sopra citato rispetta i principi contabili e le norme di legge;
- visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dal relativo Responsabile;
- visto il parere favorevole di regolarità contabile sugli atti espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
- valutato in particolare che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto non comporta la necessità di variazioni al bilancio sussistendo come già esposto la necessaria copertura finanziaria

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti della Città Metropolitana di Cagliari di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

La seduta ha termine alle ore 10:50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Donatella Rotilio

Dott.ssa Silvia Scardaccio

Dott. Attilio Lasio

